




**CITTÀ DI JESOLO**



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SAFETY EVENTI

**ORDINANZA DEL SINDACO  
NUMERO 21 DEL 26/11/2021**

OGGETTO: Disposizioni organizzative di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19. Obbligo di utilizzo della mascherina nell'ambito delle aree di svolgimento della manifestazione denominata "Jesolo Christmas Village".

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO SULLA PROPOSTA 2021/22 DELL'UFFICIO SAFETY EVENTI:

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: 587E106EB67311106F824400A813F7640109899B5A086E30A91E645A4F0C78A8

---

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito delle festività natalizie si svolgerà dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 l'evento denominato "Jesolo Christmas Village", consistente in un mercatino tradizionale natalizio con la presenza di numerosi operatori commerciali e che l'area interessata dalla manifestazione sarà da Largo Augustus a piazza Aurora compresa.

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il permanere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e considerato il decreto legge 23/07/2021 n. 105 con il quale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il suddetto stato di emergenza.

RICONOSCIUTO che alla suddetta manifestazione è solito intervenire un numero elevato di persone e che la stessa si svolgerà all'aperto, in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso e che per motivi logistici non sarà possibile contingentare gli ingressi al fine di evitare il formarsi di assembramenti e di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale.

RITENUTO che, nel contesto epidemiologico attuale, situazioni di assembramento rappresenterebbero un pericolo concreto per la pubblica incolumità.

VERIFICATO che la vigente disciplina in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 prevede l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di indossare il dispositivo per la protezione delle vie aeree anche nei luoghi aperti, qualora non possa essere garantita la distanza continuativa da persone non conviventi.

RILEVATO che il comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito nella legge 16 settembre 2021 n. 126, stabilisce che dal giorno 6 agosto 2021, in "zona bianca", possono accedere a sagre e fiere solo i soggetti che risultino muniti delle cosiddette "certificazioni verdi COVID-19" di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito nella legge 17 giugno 2021 n. 87.

RITENUTO pertanto opportuno adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale nell'ambito dell'evento in oggetto.

DATO ATTO che la manifestazione in oggetto interesserà le seguenti vie e piazze del comune di Jesolo:

- via Bafile, tratto da Largo Augustus escluso a piazza Mazzini;
- piazza Mazzini;
- tratti di via Aleardi e via Nievo che si affacciano su piazza Mazzini;
- via S. Trentin, tratto da piazza Mazzini a piazza Aurora;
- piazza Aurora;
- via Foscolo, tratto da piazza Aurora a incrocio via L.B. Alberti.

VISTI:

- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 4 del decreto legge 25/03/2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/05/2020 n. 35, l'art. 2 del decreto legge 16/05/2020 n. 33, convertito con modificazioni con legge 14/07/2020 n. 74 e il decreto legge 23/07/2021 n. 105;
- la legge 689/1981.

## ORDINA

Con decorrenza dal 27 novembre 2021 fino alla fine dell'emergenza sanitaria, comunque non oltre il 9 gennaio 2022, dalle ore 10,00 alle ore 24,00, nelle vie e piazze meglio individuate nelle premesse del presente provvedimento, nell'ambito della manifestazione denominata "Jesolo Christmas Village", è fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto.

Tale disposizione non si applica ai bambini di età inferiore agli anni sei, ai soggetti affetti da patologie o da disabilità incompatibili con l'uso di tale dispositivo e agli operatori o alle persone che, al fine di offrire assistenza agli stessi, non possano a loro volta indossare il dispositivo per la protezione delle vie aeree. Non si applica inoltre nelle aree di somministrazione in cui è consentito consumare alimenti e bevande, solo per il tempo necessario alla consumazione degli stessi.

L'inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del decreto legge 25/03/2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22/05/2020 n. 35, in combinato disposto con l'art. 2 del decreto legge 16/05/2020 n. 33, convertito con modificazioni con legge 14/07/2020 n. 74, per un importo da € 400 a € 1.000.

## DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di P.S., all'Arma dei Carabinieri della locale Stazione e alla Guardia di Finanza.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del d.lgs. n. 104 del 02/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Valerio Zoggia

---

IL SINDACO  
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.